

COMUNE DI MARA – PROVINCIA DI SASSARI

PATTO D'INTEGRITA'

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il Patto di integrità è lo strumento che il comune di MARA adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. N.163/2006.
2. Il Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3. Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
4. La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché l'iscrizione al mercato elettronico regionale "Sardegna CAT", è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità.
5. Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale del comune di Mara, approvato con delibera di G. M. n. 79 del 23.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, e al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del Dlgs. N.165/2001), pubblicati sul sito www.comune.mara.ss.it Sez. Trasparenza, sottosezione "Disposizioni Generali- atti generali", al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese, fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Art. 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante.

1. L'operatore economico:
 - a. dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - b. dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
 - d. dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- e. si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
 - f. si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione medesima;
 - g. si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
2. L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. I dipendenti del Comune di Mara, per quanto di competenza,
- a. si obbligano a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice comportamento del personale del comune di Mara approvato con delibera di G. M. n. 79 del 23.12.2013 e al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. N.165/2001), pubblicati sul sito www.comune.mara.ss.it Sez. Trasparenza, sottosezione "Disposizioni Generali- atti generali", nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
 - b. si obbligano a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c. si obbligano a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
 - d. si obbligano a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
 - e. si impegnano a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza.
 - f. si impegnano a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza.
 - g. si impegnano, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
 - h. si impegnano all'atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
 - i. si impegnano a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:

- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2. Il Comune di Mara si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4 **Violazione del Patto di integrità**

1. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:

- a. l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b. la risoluzione di diritto del contratto;
- c. perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all'atto dell'iscrizione;
- d. interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un determinato periodo di tempo.

2. La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l'applicazione delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contraddittorio, in esito ad un procedimento di verifica, secondo quanto disposto da ciascuna stazione appaltante con apposito regolamento.

3. Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

4. In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all'atto dell'iscrizione, l'esclusione dalla gara o la risoluzione *ipso iure* del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010.

5. La sanzione dell'interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d).

6. L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c) del presente articolo.

Art. 5 **Efficacia del patto di integrità**

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Mara.

Luogo e data

L'operatore economico

L'Amministrazione aggiudicatrice

COMUNE DI MARA
PROVINCIA DI SASSARI

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 16 DEL 07.04.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PATTO D'INTEGRITÀ -

L'anno duemilasedici addì sette del mese di aprile alle ore 13,00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la giunta Municipale.

All'appello risultano:

LIGIOS SALVATORE	SINDACO	P
PIRAS AGNESE MARIA GRAZIELLA	VICE SINDACO	P
NUGHES MARCELLO	ASSESSORE	P
ROSAS SALVATORE	ASSESSORE	A

Totale presenti 3

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Tomasina Manconi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LIGIOS SALVATORE nella sua qualità' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n° 267\2000

- Il Responsabile del servizio Interessato LIGIOS SALVATORE
Per quanto concerne la regolarità tecnica ;

Ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to LIGIOS SALVATORE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art 1, comma 17, della L. n. 190/2012 dispone che "Le Stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";
- il punto 1.13 del Piano nazionale Anticorruzione (dedicato ai Patti di integrità negli affidamenti) espressamente recita: " Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto";
- i Patti di integrità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti gli operatori economici;
- con deliberazione della G.C. n. 11 del 02.02.2015 è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017 e con delibera di Giunta comunale n. 12 del 02.02.2015 il Programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2015-2017;

PRESO ATTO che la Regione Autonoma della Sardegna e ANCI Sardegna:

- intendono supportare un processo complessivo di miglioramento del sistema pubblico territoriale, anche attraverso il rafforzamento e la promozione dell'integrità nell'agire pubblico e nella società civile;
- hanno scelto di raggiungere tale finalità, con la promozione di una misura di prevenzione, da tempo ampiamente diffusa in tutta l'Unione Europea, costituita da "i patti di integrità", da sottoscrivere per tutte le procedure finalizzate all'acquisizione di servizi e forniture e alla realizzazione di lavori;
- hanno sottoscritto, in data 15 giugno 2015, un protocollo d'intesa in raccordo con Transparency International;

ATTESO che la stessa Regione, con nota prot. 5294 del 27 luglio scorso, ha sottolineato che i trasferimenti ai Comuni che genereranno l'attivazione di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture saranno connessi all'applicazione del patto d'integrità alle procedure di gara;

DATO ATTO che nell'aggiornamento annuale del Piano Triennale della prevenzione della corruzione, la sottoscrizione del Patto di Integrità viene previsto come obbligatorio tra amministrazione aggiudicatrice e soggetti aggiudicatori di contratti pubblici;

ESAMINATO l'allegato modello di patto di integrità;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione, con le precisazioni che seguono, dell'allegato patto di integrità:

- il patto di integrità troverà applicazione a partire dalla data di esecutività del presente atto, pertanto costituirà parte integrante delle procedure ad evidenza pubbliche avviate dopo tale data, considerando data di avvio la pubblicazione del bando di gara, la spedizione della lettera di invito, la pubblicazione dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse;
- il patto di integrità costituirà parte integrante della lex speciale di gara per appalti di lavori, forniture e servizi, a prescindere dalle procedure utilizzate (aperte/ristrette/negoziato);

– trova applicazione anche per i contratti di servizi esclusi (allegato IIB) e per le concessioni di servizi/concessioni di lavori e finanza di progetto;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. n.163/2006;
- la Legge n.190/2012;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espresso dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, non essendo necessario sul presente atto il visto di regolarità contabile, in quanto non comportante alcun impegno di spesa a carico dell'ente;

Con votazione unanime, favorevolmente espressa nei modi di legge:

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui alla premessa:

1. Di approvare ed adottare il modello di patto di integrità, in applicazione della L. n.190/2012, allegato a questo atto per costituirne parte integrante e sostanziale, costituito da n. 5 articoli;

2. Di dare atto che il Patto di integrità:

- a. troverà applicazione a partire dalla data di esecutività di questa deliberazione; pertanto costituirà parte integrante delle procedure ad evidenza pubbliche avviate dopo tale data, considerando data di avvio la pubblicazione del bando di gara, la spedizione della lettera di invito, la pubblicazione dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse;
- b. costituirà parte integrante della lex speciale di gara per appalti di lavori, forniture e servizi, a prescindere dalle procedure utilizzate (aperte/ristrette/negoziato);
- c. trova applicazione anche per i contratti di servizi esclusi (allegato IIB) e per le concessioni di servizi/concessioni di lavori e finanza di progetto;

3. Di dare atto che il patto di integrità allegato alla presente Delibera vien pubblico sul sito istituzionale del comune di Mara in sezione Trasparenza, sottosezione 1 “Altri contenuti” sottosezione 2 “Corruzione”;

Con separata votazione unanime, favorevolmente espressa nei modi di legge, altresì

DELIBERA

Di dichiarare urgente e come tale immediatamente eseguibile in presente atto, con separata ed unanime votazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs 267/2000.

PATTO D'INTEGRITA'

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il Patto di integrità è lo strumento che il comune di MARA adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. N.163/2006.
2. Il Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3. Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
4. La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché l'iscrizione al mercato elettronico regionale "Sardegna CAT", è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità.
5. Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale del comune di Mara, approvato con delibera di G. M. n. 79 del 23.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, e al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. N.165/2001), pubblicati sul sito www.comune.mara.ss.it Sez. Trasparenza, sottosezione "Disposizioni Generali- atti generali", al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese, fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Art. 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante.

1. L'operatore economico:
 - a. dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - b. dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
 - d. dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
 - e. si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;

- f. si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione medesima;
- g. si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
2. L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. I dipendenti del Comune di Mara, per quanto di competenza,
- a. si obbligano a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice comportamento del personale del comune di Mara approvato con delibera di G. M. n. 79 del 23.12.2013 e al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. N.165/2001), pubblicati sul sito www.comune.mara.ss.it Sez. Trasparenza, sottosezione "Disposizioni Generali- atti generali", nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
- b. si obbligano a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c. si obbligano a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
- d. si obbligano a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
- e. si impegnano a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza.
- f. si impegnano a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza.
- g. si impegnano, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
- h. si impegnano all'atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
- i. si impegnano a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;

- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza
 - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
2. Il Comune di Mara si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4 **Violazione del Patto di integrità**

1. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:
- a. l'esclusione dalla procedura di affidamento;
 - b. la risoluzione di diritto del contratto;
 - c. perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all'atto dell'iscrizione;
 - d. interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un determinato periodo di tempo.
2. La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l'applicazione delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contraddittorio, in esito ad un procedimento di verifica, secondo quanto disposto da ciascuna stazione appaltante con apposito regolamento.
3. Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
4. In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all'atto dell'iscrizione, l'esclusione dalla gara o la risoluzione *ipso iure* del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010.
5. La sanzione dell'interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d).
6. L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c) del presente articolo.

Art. 5 **Efficacia del patto di integrità**

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Mara.

Luogo e data

L'operatore economico

L'Amministrazione aggiudicatrice

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to LIGIOS SALVATORE

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Tomasina Manconi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs n° 267\2000)

Copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 13.04.2016 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto fino al 28.04.2016

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 D.Lgs n° 267\2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 13.04.2016 giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari .

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Tomasina Manconi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. n° 267\2000)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell' art. 134 D.Lgs. 267\2000 in data 13.04.2016

li,13.04.2016

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Tomasina Manconi

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Addi', 13.04.2016

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Tomasina Manconi

(Il presente documento non reca firma autografa in quanto firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e del D.lgs 7 MARZO 2005 N. 82 (codice dell'amministrazione digitale) .